



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**PARERE 169.09.11**

**OGGETTO: Commissioni, comitati, collegi. Consiglio regionale delle miniere. Composizione. EMS. Reviviscenza di norme.**

In via generale l'abrogazione (o sostituzione) di una disposizione ad opera di una legge successiva non estingue la norma, ma ne delimita cronologicamente l'efficacia conseguendo l'effetto di delimitare temporalmente (quindi senza annullare) la sfera di applicabilità delle norme cui si riferisce. Tuttavia all'effetto abrogativo, consegue, comunque, la definitiva inapplicabilità della norma abrogata (o sostituita) ai fatti futuri che si verificheranno a partire dal momento in cui è possibile fissare l'effetto stesso.

Ove si voglia far rivivere una disposizione o una legge abrogata o sostituita, tale volontà deve essere espressamente prevista, in apposito articolo a ciò specificamente dedicato, non essendo, in ogni caso, sufficiente a comportare reviviscenza nemmeno la sola abrogazione della disposizione che modifica o sostituisce o abroga quella precedente (Cfr. ex plurimis Cassazione, sez. un., sent. 25551/2007).

Può considerarsi effetto secondario della soppressione dell'Ente minerario l'abrogazione tacita della lett. d) del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Presidente della Regione 92/1947 come ratificato dalla l.r. 48/1948 e, conseguentemente, se da un lato appare improprio mantenere in seno al Consiglio la rappresentanza di un ente non più esistente, dall'altro per la ricomposizione della parità delle componenti datoriali rispetto alla rappresentanza dei lavoratori minerari, l'intervento legislativo appare l'unica soluzione percorribile.

